

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1729 del 06/04/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. SAPIR PORTO INTERMODALE RAVENNA SPA. ATTIVITÀ DI SBARCO E STOCCAGGIO MERCI ALLA RINFUSA SITA IN COMUNE DI RAVENNA, DARSENA SAN VITALE. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2019-3217 DEL 05/07/2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1840 del 06/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno sei APRILE 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **SAPIR PORTO INTERMODALE RAVENNA SPA.** ATTIVITÀ DI SBARCO E STOCCAGGIO MERCI ALLA RINFUSA SITA IN COMUNE DI RAVENNA, DARSENA SAN VITALE. **MODIFICA NON SOSTANZIALE** DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2019-3217 DEL 05/07/2019.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2019-3217 del 05/07/2019 a favore della Società Sapir Porto Intermodale Ravenna SPA, con sede legale in Comune di Ravenna, Via Zani e attività di sbarco/imbarco e stoccaggio merci in Comune di Ravenna, Darsena San Vitale, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi), dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art 269 del DLgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 17/01/2022 - assunta da ARPAE SAC con PG 2022/6410 - Pratica SinaDoc n.5019/2022 - dalla Società **Sapir Porto Intermodale Ravenna SPA (P.IVA 00080540396)**, avente sede legale in Comune di Ravenna, via G. Antonio Zani e impianto in comune di Ravenna, via Darsena San Vitale per la modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con la Determina Dirigenziale n.2019/3217 sopra richiamata, a seguito della sostituzione della tramoggia depolverata con una nuova tramoggia e della modifica degli impianti termici;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;*
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;*
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;*
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;*

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);*
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;*
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;*
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".*
- ✓ *Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);*

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione presentata effettuata dall'incaricato dell'istruttoria per la pratica SinaDoc n. **5019/2022**, emerge che:

- La società Sapir Porto Intermodale Ravenna SpA svolge attività di terminal portuale su una superficie di circa 424.000 m²; la superficie delle banchine imbarco e sbarco merci è pari a circa 34.000 m².
- In particolare, con la richiesta di modifica non sostanziale, la Ditta chiede di sostituire la tramoggia depolverata con una nuova tramoggia e chiede contestualmente il riassetto delle caldaie;
- la Ditta dichiara che nulla viene modificato per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali e nell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi)

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Ditta Sapir Porto Intermodale Ravenna SPA ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, mediante PagoPA in data 27/01/2022;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere con la modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2019-3217 del 05/07/2019 a favore della Ditta Sapir Porto Intermodale Ravenna SPA, limitatamente all'Allegato C – emissioni in atmosfera -nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di sbarco e stoccaggio rinfuse e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA per modifica non sostanziale nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022-30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2019-3217 del 05/07/2019 a favore della Ditta Società **Sapir Porto Intermodale Ravenna SPA (P.IVA 00080540396)**, avente sede legale in Comune di Ravenna, via G. Antonio Zani e impianto in comune di Ravenna, via Darsena San Vitale senza apportare modifiche alle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali e allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che con la presente modifica non sostanziale dell'AUA, viene sostituito l'Allegato C – autorizzazione alle emissioni in atmosfera;**
3. **VENGONO confermate, senza alcuna variazione, le condizioni e prescrizioni contenute negli Allegati A) – autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali e l'Allegato B) – autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura – non oggetto della presente modifica;**
4. **DI DARE ATTO che la presente AUA ricomprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:**
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) –

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
5. **DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:**
 - 5.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: **l'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
 - 5.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'impatto acustico, ai sensi dell'art. 8) della Legge n.447/1995, qualora la Ditta intenda apportare modifiche, potenziamenti o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare documentazione previsionale di impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico";

5.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio alla Ditta da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
7. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- L'attività di Sapir Porto Intermodale Ravenna SPA viene svolta nello stabilimento sito in Comune di Ravenna, Via Darsena San Vitale ed è relativa allo sbarco, stoccaggio e smistamento, su gomma o rotaia, di merci alla rinfusa;
- La Società effettua principalmente scarico da navi di prodotti polverosi e poco polverosi mediante utilizzo di una tramoggia depolverata. I prodotti dichiarati dall'Azienda sono i seguenti:
 - Argilla (Classe A - Poco Polverosa)
 - Fosforite (Classe C – Molto Polverosa)
 - Sepiolite (Classe A – Poco Polverosa)
 - Caolino (Classe C – Molto Polverosa)
- Con la richiesta di modifica non sostanziale, la Società chiede di installare una nuova tramoggia depolverata in sostituzione dell'esistente.
- Nello stabilimento sono installati generatori di calore al servizio del parco serbatoi e utilizzati anche per riscaldamento civile: con la domanda di modifica non sostanziale, l'assetto degli impianti termici sarà il seguente:
 - Caldaia a metano 2 A– 966 kW termici (E2);
 - Caldaia a metano 3 A– 966 kW termici (E3);
 - Generatore a metano 4 A– 3213 kW termici (E4);
 - Caldaia 5 A– 2077 kW termici (E5);
 - Caldaia a gasolio manutenzione – 93 kWt (E6).

Le 3 caldaie e il generatore, alimentati a metano, sono a servizio del parco serbatoi per la termostatazione di melasso e oli zootecnici. La caldaia a gasolio (E6) è ad uso civile.

Limiti:

PUNTI DI EMISSIONE AFFERENTI ALLA TRAMOGGIA DEPOLVERATA DI CARICO E SCARICO - 8 PUNTI DI ASPIRAZIONE - FT -

Portata massima	6000	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	13,7	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

IMPIANTI TERMICI:

Per gli impianti termici ad uso produttivo e alimentati a metano, si indicano i seguenti limiti di emissione in base alla potenzialità termica installata:

Potenza Termica Singolo Focolare	Metano	Frequenza Autocontrolli
< 3 MWt E2A, E3A	Polveri totali 5 mg/Nmc NOx 150 mg/Nmc SOx 35 mg/Nmc CO 100 mg/Nmc Ossigeno di rif. 3%	Nessuna
≥ 3MWt E4A, E5A	Polveri totali 5 mg/Nmc NOx 150 mg/Nmc SOx 35 mg/Nmc CO 100 mg/Nmc Ossigeno di rif. 3%	Annuale

Prescrizioni:

1. La Ditta è tenuta a comunicare a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la messa in operatività della nuova tramoggia depolverata e procedere con gli adempimenti previsti dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi, qualora la tramoggia venga utilizzata per un periodo rappresentativo in condizioni reali di impiego;
2. Considerato comunque che la tramoggia è costituita da 8 punti di aspirazione identici, la Ditta può effettuare gli autocontrolli analitici su 4 punti di emissione. Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere trasmessi a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente;
3. Per la verifica del rispetto dei limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e smi e successivamente precisati nella DGR n.2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791	Determinazione del biossido di zolfo (SO2)

ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)

4. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
5. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
6. Relativamente alla gestione delle emissioni diffuse, la movimentazione all'interno del terminal (scarico e carico automezzi), fatto salvo lo sbarco con tramogge depolverate, è effettuata a mezzo di pale meccaniche ed autocarri, mentre il carico dei vagoni ferroviari viene effettuato anche a mezzo di nastri trasportatori collocati al di sotto delle tettoie.
7. Le modalità di stoccaggio dei prodotti, oltre ad evidenziare che non sono presenti in esterno materiali polverulenti e che le altezze massime dei cumuli sono pari a circa 7/8 metri, si riassumono le seguenti dislocazioni:
- Argilla – Aperto e sotto tettoie
 - Fosforite – Interno magazzino
 - Sepiolite – Sotto tettoie
 - Caolino – Sotto tettoie
8. In merito agli accorgimenti finalizzati alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri, si riscontrano le seguenti dotazioni organiche a servizio dello stabilimento:
- n.1 autobotte dotata di ugelli posizionati in corrispondenza della motrice e della zona posteriore e n.2 spazzatrici; l'autobotte viene impiegata per la bagnatura dello spazio tra i cumuli e della viabilità interna mentre, le spazzatrici, vengono impiegate per la pulizia dei percorsi e delle aree operative (frequenza giornaliera);
 - un impianto di lavaggio gomme per i mezzi in uscita;
 - bagnatura dei materiali stoccati in esterno (argille), effettuata al termine delle operazioni di stoccaggio che seguono ogni sbarco e, successivamente, in caso di necessità;
9. La Procedura Operativa per la gestione delle emissioni diffuse di polveri, contenente oltre alle dotazioni organiche a servizio dello stabilimento, comprende i criteri minimi di attivazione, modalità, frequenza e durata delle operazioni di bagnatura sia per gli stoccaggi che per la viabilità interna. Tale procedura deve essere tenuta presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di controllo.
10. Di indicare **quale data di messa a regime della nuova tramoggia, il primo sbarco utile di materiale per il quale la tramoggia viene resa operativa.** Contestualmente alla messa in operatività in occasione

del primo sbarco, la Ditta è tenuta a comunicare tempestivamente ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, l'inizio delle operazioni di sbarco e procedere con gli adempimenti indicati al punto 1);

11. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione provenienti dalla tramoggia depolverata** (qualora sia previsto lo sbarco di materiale per cui l'utilizzo della tramoggia risulti necessario) **e per gli impianti termici di potenzialità superiore a 3 MWt (E4A, E5A)**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati, appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è inoltre tenuta ad annotare:

- **I periodi di utilizzo della tramoggia depolverata e le manutenzioni effettuate sui sistemi di abbattimento installati sulla tramoggia stessa;**
 - **Per gli impianti termici, ad uso civile e produttivo, le verifiche periodiche da parte dell'ente preposto per gli apparecchi GVR;**
12. **La Ditta è tenuta al rispetto di quanto indicato nella Procedura Operativa e qualsiasi variazione alla Procedura Operativa deve essere comunicata ovvero richiesta ai sensi dell'art.6 del DPR n.59/2013.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.